

Guidare Protetti Due Ruote

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA -
Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti
semplici e chiari



contratto di assicurazione
per ciclomotori e motocicli

edizione aprile 2021



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.



Numero Verde 800 44 83 46



Numero non gratuito +39 06 421 157 89



Fax +39 06 48 70 326

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)



Numero Verde 800 300 433



Numero non gratuito +39 06 421 157 45



Fax +39 06 47 40 742

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Guidare Protetti Due Ruote

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0036 Ed. 04/2021

Indice

Il Glossario	pag. 5
Sezione A - Norme che regolano l'assicurazione	pag. 13
Art. A.1 - Estensione territoriale	pag. 13
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente	pag. 14
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 14
Art. A.4 - Altre assicurazioni	pag. 14
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 14
Art. A.6 - Diritto di ripensamento	pag. 15
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto	pag. 15
Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 16
Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo	pag. 16
Art. A.10 - Cessazione di rischio	pag. 17
Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno	pag. 17
Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto	pag. 17
Art. A.13 - Competenza territoriale	pag. 17
Art. A.14 - Imposte e tasse	pag. 18
Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge	pag. 18
Art. A.16 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale	pag. 18
Art. A.17 - Sostituzione del Certificato di assicurazione	pag. 18
Sezione B - La Responsabilità Civile auto	pag. 19
COSA ASSICURO	
Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto - Garanzia base	pag. 19
Art. B.2 - Estensioni della garanzia base	pag. 19
Art. B.2 lett. a) - Responsabilità Civile dei trasportati	pag. 19
Art. B.2 lett. b) - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori	pag. 20
COSA NON ASSICURO	
Art. B.3 - La garanzia NON copre	pag. 20
Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale	pag. 20
Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa	pag. 21
Art. B.6 - Limitazione della Rivalsa	pag. 21
COME MI ASSICURO	
Art. B.7 - Rimessaggio invernale	pag. 21
Art. B.8 - Forma Tariffaria Bonus Malus Due Ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri e Motocicli	pag. 22
Art. B.9 - Attestazione sullo stato del rischio	pag. 31
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 32

Sezione C - Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 33
COSA ASSICURO	
Art. C.1 - Incendio	pag. 33
Art. C.2 - Furto	pag. 33
Art. C.3 - Estensioni di garanzia	pag. 33
Art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio	pag. 33
COSA NON ASSICURO	
Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 34
Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia	pag. 34
COME MI ASSICURO	
Art. C.6 - Somma assicurata	pag. 35
Art. C.7 - Adeguamento della somma assicurata e del premio	pag. 35
Art. C.8 - Condizioni particolari Furto	pag. 35
Art. C.8.1 - Antifurto elettronico e/o immobilizzatore	pag. 35
Art. C.8.2 - Antifurto meccanico	pag. 35
Art. C.8.3 - Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)	pag. 36
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 36
Sezione D - Infortuni del Conducente	pag. 37
COSA ASSICURO	
Art. D.1 - Infortuni del Conducente	pag. 37
Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da infortunio	pag. 37
Art. D.3 - Estensioni di garanzia	pag. 37
Art. D.4 - Somma assicurata	pag. 38
COSA NON ASSICURO	
Art. D.5 - Persone non assicurabili	pag. 38
Art. D.6 - Esclusioni Garanzia Base Infortuni del Conducente	pag. 38
COME MI ASSICURO	
Art. D.7 - Limiti di età	pag. 38
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 39
Sezione E - Assistenza	pag. 40
COSA ASSICURO	
Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	pag. 40
Art. E.2 - Estensione territoriale	pag. 41
Art. E.3 - Garanzia Assistenza – Le prestazioni	pag. 41
COSA NON ASSICURO	
Art. E.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza	pag. 47
COME MI ASSICURO	
Art. E.5 - Limiti di esposizione	pag. 49
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 50

Sezione F - Tutela legale	pag. 51
COSA ASSICURO	
Art. F.1 - Tutela legale	pag. 51
Art. F.2 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro	pag. 52
Art. F.3 - Estensione territoriale	pag. 52
Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione	pag. 53
COSA NON ASSICURO	
Art. F.5 - Esclusioni Garanzia Tutela legale	pag. 54
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 54
Sezione G - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	pag. 55
Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile auto	
Art. G.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 55
Art. G.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale	pag. 55
Art. G.3 - Termini di legge per il risarcimento	pag. 57
Art. G.4 - Prescrizione	pag. 57
Art. G.5 - Gestione delle vertenze	pag. 58
Art. G.6 - Incidenti stradali con controparti estere	pag. 58
Art. G.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati	pag. 59
Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	
Art. G.8 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 59
Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo	
Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 60
Art. G.10 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 60
Art. G.11 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	pag. 60
Art. G.12 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 61
Art. G.13 - Rimborso IVA	pag. 61
Art. G.14 - Rimborso della spesa di acquisto	pag. 61
Art. G.15 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 61
Art. G.16 - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo	pag. 62
Art. G.17 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate	pag. 62
Art. G.18 - Ritrovamento del veicolo rubato	pag. 63
Art. G.19 - Rivalsa	pag. 63
Art. G.20 - Arbitrato	pag. 63
Cosa fare in caso di sinistro Infortuni del Conducente	
Art. G.21 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 63
Art. G.22 - Criteri di indennizzabilità	pag. 64
Art. G.23 - Condizioni di valutazione	pag. 64
Art. G.24 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 65
Art. G.25 - Controversie - Arbitrato irrituale	pag. 65
Art. G.26 - Rinuncia alla rivalsa	pag. 65

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza	
Art. G.27 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza	pag. 66
Art. G.28 - Onere della prova	pag. 67
Art. G.29 - Comunicazioni – Variazioni	pag. 67
Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale	
Art. G.30 - Insorgenza del sinistro	pag. 67
Art. G.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale	pag. 67
Art. G.32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag. 67
Art. G.33 - Gestione del sinistro	pag. 68
Art. G.34 - Recupero di somme	pag. 68
Art. G.35 - Termini per il risarcimento	pag. 68
Appendici di vincolo	pag. 69
Le fonti normative	pag. 71
Modello della richiesta di Risarcimento diretto da presentare alla Società di assicurazioni	pag. 76
Modello della richiesta di Risarcimento diretto alla Società di assicurazioni dei sinistri liquidati - da presentare alla CONSAP	pag. 77
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 78

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Antifurto elettronico

sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica.

Antifurto immobilizzatore

sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione del veicolo non può avvenire.

Antifurto meccanico

sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta bloccante, bloccapedali, bloccadisco e simili.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Certificato di assicurazione

il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.A. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Ciclomotori

veicoli a motore a due (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

- nel caso dei veicoli a due ruote da un motore la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- nel caso dei veicoli a tre ruote da un motore la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata oppure la cui potenza massima netta sia inferiore o uguale a 4kW per gli altri motori a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni Private (C.D.A.)

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23/12/1999, n. 488 art.9 - D.L. 11/03/2002 n. 28

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di **sinistro**. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del **sinistro**.

Due Ruote

pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Eurotax

pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in “**eurotax blu**” ed “**eurotax giallo**”, riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni **sinistro**. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'**indennizzo** dovuto a seguito di **infortunio**.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da AXA MPS Danni all'Assicurato o al beneficiario in caso di **sinistro**.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa a di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'**indennizzo** di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Danni presta l'assicurazione.

Motocicli

veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h.

Norme tariffarie

le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Danni.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadricicli leggeri

sono veicoli a motore a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e:

1. la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;
2. oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
3. oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

RCA

Responsabilità Civile auto.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'**indennizzo** in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Danni e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del **sinistro** sull'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del **sinistro** nell'attestato di rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da AXA MPS Danni al terzo danneggiato in caso di **sinistro**.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del **Codice delle Assicurazioni Private** ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Rivalsa

l'azione esercitata da AXA MPS Danni nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il **sinistro** relativo a coperture temporanee.

Somma assicurata

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Tariffa

la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzi

per la garanzia R.C.A. si intendono i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo;

per le garanzie diverse dalla R.C.A. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Tutela legale

l'assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitte, la motocarrozetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada) indicati in polizza; con riferimento alla motoslitte: Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel **sinistro** legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **sinistro**, tramite la **Centrale operativa** della AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura organizzativa di AXA Assistance, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Domicilio

il luogo di dimora abituale dell'assicurato; per il contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici.

Incidente

ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Malattia improvvisa

ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad **infortunio** di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende

a) il motociclo

- ad uso privato;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicato in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;

Il Glossario

- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
 - in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.
- b) il ciclomotore
- ad uso privato, con motore di cilindrata non superiore a 50 cc;
 - a due ruote, destinato al trasporto di persone;
 - con targa italiana;
 - di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
 - indicato in polizza;
 - con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
 - regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
 - in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato, fermo quanto disposto dal punto h. Insorgenza del **sinistro** e limiti temporali delle garanzie prestate.

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende a) il motociclo

- ad uso privato;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicato in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

b) il ciclomotore

- ad uso privato, con motore di cilindrata non superiore a 50 cc;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicato in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

Norme che regolano l'assicurazione

Art. A.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia, dietro richiesta dell'**Assicurato**, il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**. La **Carta Verde** è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di premio trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di premio interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** si impegna a distruggere la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione del documento sopra indicato il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale.

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo. La valutazione dell'**invalidità permanente** e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli **indennizzi** nella valuta corrente. Per le garanzie Assistenza e Tutela legale vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde ad esclusione degli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate.

La **liquidazione** dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli **indennizzi** nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro,

Norme che regolano l'assicurazione

i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento al **veicolo** ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**), la sinistrosità come rappresentata dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute. In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall'art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.

Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni**

che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'articolo A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. A.6 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio al netto**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde**, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni a terzi**.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del **Contraente**, di anno più frazione. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto **NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE**.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00

Norme che regolano l'assicurazione

del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle **Norme Tariffarie** in vigore sulla **polizza** sostituita.

Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro **veicolo** intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento.

Per i contratti con frazionamento del **premio AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi.

Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia re-

sidua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.10 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **veicolo** ed il **veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'interessato). Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

La **polizza** viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario (locatario)** nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle **Norme Tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto

Non prevista.

Art. A.13 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c..

Norme che regolano l'assicurazione

Art. A.14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. A.16 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.

Il **Contraente** esprime nella scheda di **polizza** la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da **AXA MPS Danni** per tutti i contratti stipulati con **AXA MPS Danni**. In funzione del consenso in tal modo espresso, il **Contraente** riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area Cliente disponibile nella homepage del sito internet di **AXA MPS Danni** e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattandolo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

Art. A.17 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del **Certificato di assicurazione**, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il **Certificato** si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del **Certificato** sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni Private** e successive modificazioni.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.

COSA ASSICURO

Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni Private**, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del **veicolo** descritto in contratto. L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei **massimali** indicati in **polizza**;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. PER MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del **Contraente**, del Conducente e del **proprietario** del **veicolo** per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del **veicolo** stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **terzi** trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento. **AXA MPS Danni** inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati nel successivo Art.B.2. - Estensioni della Garanzia base, lettere a) e b).

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni della garanzia base (Art. B.2) e delle sopra richiamate estensioni.

Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base

- lett. a) Responsabilità Civile dei trasportati

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del **veicolo** assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del **veicolo** stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del **veicolo**,

Responsabilità civile auto

alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al **veicolo** stesso. La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di **premio**.

- lett. b) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 c.c., per danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'**Assicurato** stesso, del **veicolo** indicato in **polizza** condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi. La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di **premio**.

COSA NON ASSICURO

Art. B.3 - La garanzia NON copre

In base al disposto dell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private** non sono considerati **terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario** del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **veicolo** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale

L'assicurazione **NON** è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di **veicolo** dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il **veicolo** non sia guidato dal **proprietario** (nel caso dei contratti in leasing, dal **locatario**) o da un suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente al momento del **sinistro** guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** o dell'**Assicurato**;

- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.
- per i danni causati dalla partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di **rivalsa** se al momento del **Sinistro**:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del **veicolo** indicato in **polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del **veicolo** assicurato a causa del **sinistro** stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del **veicolo**.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di **rivalsa**:

- nei confronti dell'**Assicurato** in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul **veicolo** indicato in **polizza**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di **rivalsa** verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. B.6 - Limitazione della Rivalsa

Nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, **AXA MPS Danni** eserciterà la **rivalsa** di quanto abbia risarcito al **terzo** fino al limite massimo di € 516,00 per **sinistro**.

COME MI ASSICURO

Art. B.7 - Rimessaggio invernale

(3 mesi) (**polizza** annuale con rimessaggio invernale valido solo per i motocicli)

Il **Contraente/Assicurato** fruisce per la garanzia **R.C.A.** di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., che provvederà al rimessaggio invernale del **veicolo** assicurato con la presente **polizza**, pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo. La mancata comunicazione di variazione delle suddette circostanze può costituire circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'Art. A.3 - Dichiarazioni del **Contraente**. L'assicurazione **R.C.A.** è prestata con la **franchigia** indicata nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie, non opponibile al **terzo** danneggiato, qualora in caso di **sinistro** si rilevi che il **veicolo** fosse comunque in circolazione ai sensi del **Codice delle Assicurazioni Private** (anche se fermo su area pubblica) durante il periodo previsto per il

rimesaggio invernale, cioè dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La suddetta **franchigia** non è operante nel caso in cui l'**Assicurato** abbia perso la disponibilità del **veicolo** in seguito a furto, rapina o fatto doloso di **terzi** penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

Il **Contraente** e l'**Assicurato** sono tenuti in solido, per ciascun **sinistro**, a rimborsare a **AXA MPS Danni** l'importo del **risarcimento** rientrante nel limite della **franchigia**. Nel caso in cui il rimborso effettuato corrisponda al totale **risarcimento** del **sinistro**, lo stesso sarà considerato come non avvenuto ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

AXA MPS Danni conserva il diritto di gestire il **sinistro** anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della **franchigia**.

Le garanzie per i Danni al veicolo (non connesse con la circolazione del **veicolo**) e **Tutela Legale**, qualora prestate, sono operanti anche durante il periodo di rimesaggio invernale del **veicolo** assicurato, sempre che sia stato regolarmente pagato il **premio** alle rispettive scadenze, così come previsto dall'Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. La garanzia **Infortuni del conducente**, qualora prestata, non è operante durante il periodo di rimesaggio invernale del **veicolo** assicurato.

Le prestazioni di **Assistenza** connesse con la circolazione del **veicolo**, qualora previste in **polizza**, sono sospese durante il periodo di rimesaggio invernale del **veicolo** assicurato. Restano invece operanti le prestazioni di **Assistenza** non direttamente connesse con la circolazione del **veicolo** (es. Servizio Informazioni) ovvero le prestazioni iniziate durante il periodo di circolazione ed ancora in corso durante il periodo di rimesaggio invernale (es. Abbandono legale del **veicolo** all'estero, ecc.).

In deroga a quanto previsto in premessa il **Contraente/Assicurato** qualora intenda utilizzare il **veicolo** anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto con la Condizione Particolare RI - Rimesaggio invernale con altra **polizza** senza detta Condizione, fermo il pagamento del relativo conguaglio del **premio**. La presente Condizione Particolare è valida solo se espressamente richiamata in **polizza**.

Art. B.8 - Forma tariffaria Bonus Malus Due Ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri e Motocicli (Clausola speciale H)

1. Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei "periodi di osservazione" quali definiti dal punto 3. Periodi di osservazione della sinistrosità, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di **premio**" sotto riportata. Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati negli articoli seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di esibire la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli artt. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni Private** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

2. Classe di Conversione Universale (Classe di C.U.)

Il comma 1 dell'Art 4 del Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della **classe di merito di Conversione Universale** di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione **dell'attestato di rischio**, dispone che le Imprese di assicurazione indichino nelle **attestazioni sullo stato del rischio**, a prescindere dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito di assegnazione denominata "**classe di Conversione Universale (Classe di CU)**", già comunemente denominata CIP. Tale obbligo ha lo scopo di garantire la comparabilità tra le classi di merito applicate da ciascuna Impresa e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

A tal fine, al punto 26), viene riportata la Tabella n. 3 - Tabella di corrispondenza utile al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la **Classe di CU** indicata **nell'attestazione sullo stato del rischio** nella classe di merito interna liberamente determinata da **AXA MPS Danni**.

La **classe di Conversione Universale (Classe di CU)** NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza ed assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Imprese non incidono sull'evoluzione delle **classi di CU**.

3. Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **dipremio**;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

4. Ciclomotori/quadricicli leggeri/motocicli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura è assegnato alla **classe di CU 14**.

Il **Contraente** è tenuto a esibire copia della carta di circolazione del ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica o per incongruenza degli stessi.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla **classe di CU 18**.

5. Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il **veicolo** era precedentemente assicurato con **AXA MPS Danni** nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la **polizza** viene assegnata alla classe di merito determinata in base alla Tabella 2 - Regole evolutive, tenendo conto della classe di merito e della progressiva sinistrosità indicate nell'**attestazione sullo stato del rischio**.

6. Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

7. Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un ciclomotore/quadrifido leggero/motociclo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**.

Se l'attestazione non riporta la **classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla **classe di CU 14**, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;

se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero sinistri.

8. Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati**, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 6), per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **classe di CU** in base alla citata documentazione.

9. Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **classe di CU**.

10. Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Per i casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo già assicurato all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU 14**.

11. Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un **veicolo** che sostituisce il **veicolo** assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al **veicolo** invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

12. Veicolo precedentemente assicurato con Impresa di assicurazioni posta in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in **liquidazione** coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

13. Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

14. Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **veicolo** assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata.

15. Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo **veicolo** intestato allo stesso **proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **classe di CU** del precedente **veicolo**. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **veicolo** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuto al **locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

16. Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un **veicolo** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine comunque non inferiore a dodici mesi sia acquistato dall'utilizzatore, la **classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il **veicolo** locato in leasing o noleggiato, la **classe di CU** è riconosciuta su altro **veicolo** dallo stesso acquistato.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

17. Veicoli intestati a portatori di handicap

Nel caso di **veicolo** intestato a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è riconosciuta, per il nuovo **veicolo** acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il **veicolo** stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

18. Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un **veicolo** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sul **veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo**

ceduto su altro **veicolo** della stessa tipologia di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del **veicolo** passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sul **veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo** della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno o più di essi, su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del **veicolo** assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del **proprietario**, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del **veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è **proprietario** di altro **veicolo** della stessa tipologia assicurato, il **veicolo** acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** del **veicolo** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul **veicolo** ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **veicolo** la nuova **classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dall'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al **veicolo** va assegnato alla **classe di CU** 14, salvo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, CAP, "Bonus Familiare RCA". Il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**.

19. Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona. In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del codice **I.U.R.** rientrano nei sinistri osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'**assicurato** ha cambiato Impresa.

20. Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla **liquidazione** del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

21. Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

22. Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di **premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento** diretto, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni Private**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14. 00198 ROMA (www.consap.it). Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente purché entro la scadenza del contratto stesso. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

23. Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il **periodo di osservazione** in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

24. Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demo-

lizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) del nuovo **veicolo** sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

25. Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)

AXA MPS Danni in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore **veicolo** della stessa tipologia, assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistato da persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una **classe di CU** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima **attestazione sullo stato del rischio** conseguita sul **veicolo** già assicurato. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più veicoli della stessa tipologia già assicurati con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento al **veicolo** avente la **classe di CU** più favorevole. Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.

26) Tabelle

Tabella 1 - **Tabella dei livelli di premio**

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1	0,67816	1 a 1	-	0
1	0,67816	2 a 1	0,990	1,00
2	0,68501	3 a 2	0,990	1,00
3	0,69193	4 a 3	0,990	1,00
4	0,69892	5 a 4	0,990	1,00
5	0,70598	6 a 5	0,980	2,00
6	0,72039	7 a 6	0,980	2,00
7	0,73509	8 a 7	0,950	5,00
8	0,77378	9 a 8	0,950	5,00
9	0,81451	10 a 9	0,950	5,00
10	0,85738	11 a 10	0,950	5,00
11	0,90250	12 a 11	0,950	5,00
12	0,95000	13 a 12	0,950	5,00
13	1,00000	14 a 13	0,741	25,90
14	1,35000	15 a 14	0,800	20,00
15	1,68750	16 a 15	0,800	20,00
16	2,10938	17 a 16	0,800	20,00
17	2,63672	18 a 17	0,800	20,00
18	3,29590	18 a 18	-	0

Responsabilità civile auto

Tabella 2 - Regole evolutive

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 3 - Tabella di corrispondenza

CLASSE DI "CONVERSIONE UNIVERSALE" VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON ALTRA IMPRESA

CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Art. B.9 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio**.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **Contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", vengono indicati:
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "**Classe di conversione universale (CU)**", determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei **sinistri** con **responsabilità principale** e del numero dei **sinistri** con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- l) l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni Private**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e **il periodo di osservazione** risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni Private**.

Responsabilità civile auto

In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **premio**;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta del **Contraente** o dal **proprietario** del **veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art B.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	=====
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Estensioni della garanzia R.C.A. sempre comprese (Art. B.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile dei trasportati (Art. B.2 lett.a)	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====
Responsabilità Civile dei figli minori (Art. B.2 lett. b)	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====
Condizioni R.C.A.		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Rimessaggio invernale (Art. B.7)	Massimali previsti in polizza.	€ 5.000,00 per sinistro

Garanzie per i Danni al Veicolo

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.

COSA ASSICURO

Art. C.1 - Incendio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. È compreso anche l’incendio a seguito di atto vandalico o doloso di **terzi**.

Gli **accessori** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

Art. C.2 - Furto

AXA MPS Danni indennizza l’**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell’esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli accessori sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

Art. C.3 - Estensioni di garanzia

Art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Garanzie per i Danni al veicolo

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

COSA NON ASSICURO

Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario** del **veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia

Ferme le Esclusioni previste dall'art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo sono inoltre esclusi:

a) per la garanzia Incendio:

- i danni causati da bruciature non seguite da incendio;
- i danni agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

b) per la garanzia Furto:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c) esclusioni relative all'art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio

- I danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- I danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

COME MI ASSICURO**Art. C.6 - Somma assicurata**

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori di serie** e degli **apparecchi audiofonovisivi** purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori non di serie** si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La **somma assicurata** si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. C.7 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Qualora il **veicolo** non sia presente in detti mercuriali, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguarne il valore basandosi su altre fonti specializzate, adeguando conseguentemente, il **premio** di polizza.

Art. C.8 - Condizioni particolari Furto

Valide solo se espressamente richiamate in **polizza**.

Art. C.8.1 Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il **veicolo** assicurato è protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del **veicolo**.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l'inserimento dell'antifurto.

In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

Art. C.8.2 Antifurto meccanico

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il **veicolo** assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto meccanico.

In caso di furto il **Contraente** si impegna su richiesta di **AXA MPS Danni**, a consegnare le chiavi o gli eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 02".

Garanzie per i Danni al veicolo

Art. C.8.3 Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente il **veicolo** assicurato, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarlo abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

In **polizza** deve essere richiamata la “Condizione Particolare 03”.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Incendio (Art. C.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio	La somma assicurata indicata in polizza	=====

Garanzia Furto (Art. C.2)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Furto	La somma assicurata indicata in polizza	- Ciclomotori e Quadricicli leggeri: 25% minimo € 500,00 - Motocicli trasporto persone: 25% minimo € 300,00

Estensione della garanzia Incendio (Art. C.3.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 155.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====

La garanzia prevista in questa Sezione è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.

COSA ASSICURO

Art. D.1 - Infortuni del Conducente

AXA MPS Danni assicura il Conducente del **veicolo** indicato in **polizza** per gli **infortuni** subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il **veicolo** indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal **veicolo** stesso.

Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da Infortunio

a) Morte: se l'**infortunio** ha per conseguenza la morte, **AXA MPS Danni** corrisponde la **somma assicurata** indicata in **polizza** agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

b) Invalidità permanente: se l'**infortunio** ha per conseguenza una “Invalidità permanente”, **AXA MPS Danni** corrisponde un **indennizzo** calcolato sulla **somma assicurata** come indicato della Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'accertamento del grado di **invalidità permanente** è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 4 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente della Sezione G – Norme che regolano il sinistro.

Art. D.3 - Estensioni di garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli **infortuni** derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

Infortunati del Conducente

Art. D.4 - Somma assicurata

Le somme assicurate sono quelle indicate in **polizza** e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di “Morte” o quello di “Invalidità permanente”.

COSA NON ASSICURO

Art. D.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.

Art. D.6 - Esclusioni Garanzia Base Infortuni del Conducente

L'assicurazione non comprende:

- gli **infortuni** determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli **infortuni** derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici;
- ernie, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia.

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'**infortunio** che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del **veicolo**;
- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

COME MI ASSICURO

Art. D.7 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia infortuni del conducente (Art.D.1)			
Garanzia	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Morte		Somma assicurata previsto in polizza	=====
Invalidità permanente	Fino al 20%	Percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia	Franchigia del 5%
Invalidità permanente	Superiore al 20% e fino al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore al 60% e fino all'80%	Il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore all'80%	Il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Via Carlo Pesenti,
121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 421 157 45 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 47 40 742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella "Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. E.1 Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di **guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico** e sono valide per il **veicolo** assicurato nei seguenti casi:

- sempre, mediante il contatto telefonico con la **Centrale operativa**, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 2 sinistri per **veicolo** e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del **massimale** previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. E.2 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali, indicate in **Carta Verde**, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del **veicolo** a seguito di **furto** totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il **furto** sia il ritrovamento del **veicolo** si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

Art. E.3 Garanzia Assistenza - Le prestazioni

La **Centrale operativa**, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del **veicolo** e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La **Centrale operativa**, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed impreveduto che ha dato origine al **sinistro**.

La **Centrale operativa** stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

a) Informazioni

Mediante la **Centrale operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case motociclistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di moto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **Guasto, Furto** (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente, Incendio, Atto vandalico**, che comportano l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il **veicolo** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino:** se il **veicolo** non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 50 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.
- **Recupero difficoltoso:** se il **veicolo** è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

Si specifica che:

- la prestazione "soccorso stradale" opera a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel **massimale** per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**;
- in caso di **guasto** o **incidente** avvenuto in autostrada, l'operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Taxi sul luogo di fermo

La **Centrale operativa** può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "soccorso stradale",

un servizio di accompagnamento con taxi o **veicolo** a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto dalla prestazione "spese di albergo";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione "auto sostitutiva".

AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla **Centrale operativa**, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **massimale** sopra indicato.

d) Spese di soggiorno

(garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **Guasto**, danno conseguente a **Furto** parziale o tentato, **Incidente**, **Incendio**, **Atto vandalico** che comportano un immobilizzo del **veicolo**, ovvero se il **veicolo** non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso,

AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno con i limiti indicati nella *Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie*. Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**;
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione "**Rientro o prosecuzione del viaggio**".

e) Rientro o prosecuzione del viaggio

(garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**).

In caso di **Guasto**, danno conseguente a **Furto** parziale o tentato, **Incidente**, **Incendio**, **Atto vandalico** che comportino un immobilizzo del **veicolo**, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere

Assistenza

richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia, un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di **furto** totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "auto sostitutiva".
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione "**Spese di soggiorno**".

f) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di **guasto**, danno conseguente a **furto** parziale o tentato, **incidente**, **incendio**, **atto vandalico**, avvenuto all'estero, il **veicolo** subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del **veicolo** (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla **Centrale operativa**).

Quanto precede vale anche in caso di **furto** quando il **veicolo** viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il **sinistro**, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di **accessori** e parti del **veicolo**, altri danneggiamenti da parte di **terzi** durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

g) Auto sostitutiva

(garanzia valida solo in Italia)

In caso di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, ovvero se il **veicolo** non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc, per un periodo massimo

di 2 giorni a chilometraggio illimitato.

In caso di **furto** totale, l'**Assicurato** deve presentare alla **Centrale operativa** copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del **veicolo**.

h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del **veicolo** necessiti più di 6 ore di manodopera o nell'eventualità di un ritrovamento del **veicolo** dopo un **furto**, la **Centrale operativa** supporta l'**Assicurato** per il recupero del **veicolo**, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi ad oltre 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi entro 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**;

per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese sostenute.

- un taxi, nel caso in cui il **veicolo** riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio **domicilio** abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese sostenute.

i) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del **veicolo** immobilizzato all'estero per **guasto** o **incidente** stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvederà ad inviarli, col mezzo più rapido, (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l'**incidente** o il **guasto** del **veicolo**. AXA Assistance provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. L'**Assicurato** dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio.

Assistenza

Restano a carico dell'**Assicurato** il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spedisdoganali. Si specifica che:

- l'**Assicurato** dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del **veicolo** e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
- in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'**Assicurato** all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

j) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Sono a carico di AXA Assistance i costi sostenuti.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

k) Consulto medico telefonico

La **Centrale operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

l) Trasferimento/rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale operativa** consigli, a seguito di **infortunio** o malattia improvvisa dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale operativa** organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario avviene con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della **Centrale operativa**, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

m) Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Nel caso in cui l'**Assicurato**, in seguito ad una improvvisa malattia o ad un **infortunio**, sia ricoverato presso una struttura sanitaria all'estero per un periodo minimo di 7 giorni e si rendesse indispensabile la presenza di un familiare, AXA Assistance metterà a disposizione del medesimo un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe) dal luogo di domicilio a quello di ricovero.

COSA NON ASSICURO

Art. E.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi Glossario: **veicolo assicurato**);
- circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;

Assistenza

- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- j) uso improprio del **veicolo** e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del **veicolo** da persona non autorizzata dal **proprietario** o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del **veicolo** a norma delle disposizioni di leggevigenti;
- l) conduzione del **veicolo** in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del **veicolo** al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La Centrale operativa non rimborsa

Le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**; le spese di riparazione (manodopera compresa) del **veicolo**, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la **Centrale operativa**, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del **veicolo**, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che

1. La **Centrale operativa** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura **RCA** obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
 - le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal **veicolo** assicurato.
3. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
 - se il **veicolo** si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
4. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la **Centrale operativa** sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
5. In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
6. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

La **Centrale operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La **Centrale operativa** non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la **Centrale operativa** o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Inoltre, si specifica che:

- la **Centrale operativa** non è ritenuta responsabile di:
 - ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.
- la **Centrale operativa** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- la **Centrale operativa** opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
- La prestazione non è operante:
 - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della **Centrale operativa**;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'**Assicurato**.

COME MI ASSICURO

Art. E.5 - Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'**Assicurato**, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc.).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Condizioni Comuni Garanzia Assistenza		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. E.1)	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 2 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	====
Garanzia Assistenza (Art. E.3)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
b) Soccorso Stradale Traino per il recupero del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 200,00 per evento.	====
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero.	====
c) Taxi sul luogo di fermo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro.	====
d) Spese di soggiorno (Valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 500,00 complessive e fino a € 75,00 per notte e per persona. In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni con un massimale di € 600,00 e € 75,00 per notte e per persona.	====
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (Valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 500,00 e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione d) Spese di soggiorno .	====
f) Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.000,00 per evento.	====
g) Auto sostitutiva (Valida solo per l'Italia)	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, di furto totale, parziale, furto tentato.	====
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per urto	In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento.	====
i) Invio dei pezzi di ricambio all'estero	La garanzia è prestata con un massimale di € 600,00 per sinistro a fronte dei costi sostenuti dalla Centrale operativa per la ricerca, l'imballaggio e la spedizione dei pezzi di ricambio.	====
j) Rimpatrio salma	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato.	====
l) Trasferimento/Rimpatrio sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	====
m) Viaggio di un familiare in caso di ricovero	La garanzia è prestata con il massimale di € 200,00 per un biglietto ferroviario di 1° classe e di € 500,00 per un biglietto aereo di classe turistica.	====

Tutela Legale

Premessa

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri **Tutela Legale** di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio **Tutela Legale** con sede in Via Carlo Pesenti, 121 -
00156 ROMA

Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39 06 42.115.789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie **Tutela Legale** seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela Legale**, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella "Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. F.1 - Tutela legale

Assicura la **Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al **proprietario**, al **locatario** in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza** e precisamente:

- 1) l'esercizio di pretese al **risarcimento** per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di **terzi** anche nei casi di **risarcimento diretto** (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006)

- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad **incidente** stradale;
- 4) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del **veicolo** assicurato, sequestrato in seguito ad **incidente** stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa **polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa **polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso.

Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili dalla Controparte:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del **sinistro**, è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'**Assicurato**;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

Art. F.2 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. F.3 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione **R.C.A.** cui si riferisce.

Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. F.1 - Tutela legale, valgono altresì in favore del **Contraente** come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi **veicolo** pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in incidenti stradali.

COSA NON ASSICURO**Art. F.5 - Esclusioni Garanzia Tutela legale**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del **veicolo** oppure se il **veicolo** è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **R.C.A.**, salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del **veicolo** in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di **incidente**) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'**Assicurato** è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del **sinistro**;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Tutela legale (Art F.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 12.000,00 per ogni sinistro.	====

Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Auto

Art. G.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008 ("Modulo di constatazione amichevole", c.d. Modulo Blu o Modulo CAI). La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni (Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 – Filiale Sud o sinistri.banca@axa.it)**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di **sinistro**, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. G.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione **R.C.A.** che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale. Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al **risarcimento** dei danni da circolazione.

La **liquidazione** dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI **RISARCIMENTO DIRETTO** (Art. 149 del C.D.A.)

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento diretto** in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di **incidente** (danni al **veicolo**, alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del conducente, nonché lesioni di lieve entità minori o uguali al 9% di postumi subite dal conducente del **veicolo** assicurato):

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente del **veicolo** assicurato non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;

Norme che regolano il sinistro

- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia oppure imprese estere aderenti all'accordo **risarcimento diretto**.

La Convenzione NON si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo), né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura ex DPR 6-3-2006 n. 153. Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 76.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni Private** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il **terzo** trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del **sinistro** la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

C) PROCEDURA DI **RISARCIMENTO** PREVISTA DALL'ART. 148 **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**
 Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i **sinistri** con soli danni a cose;
- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- il codice fiscale;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 76.

Art. G.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

90 giorni, in caso di lesioni;

60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiari di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella **liquidazione** definitiva del danno.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni dall'offerta, **AXA MPS Danni** provvederà a versare la somma offerta entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con **veicolo** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Art. G.4 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di **sinistro** da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è

Norme che regolano il sinistro

considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. G.5 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche nella fase processuale.

Art. G.6 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ESTERI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA **CARTA VERDE** A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli stati del sistema **Carta Verde**;
- da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'**incidente** e il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap (www.consap.it).

- Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (www.consap.it), quale organismo di **indennizzo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'assicuratore e/o **proprietario** del veicolo estero (esempio: **incidente** in Marocco provocato da un veicolo immatricolato in Marocco; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o **proprietario** del veicolo marocchino).

Se però il **veicolo** che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: **incidente** provocato in Svizzera da un **veicolo** immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero). In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Art. G.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento** diretto, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi art. B.8 "Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli" punto 22) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati).

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione (www.consap.it)

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 77.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. G.8 - Obblighi in caso di sinistro

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3, del c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

AXA MPS Danni non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di **AXA MPS Danni** prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni**;
- b) i **sinistri** debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto;
- c) in caso di furto o atto vandalico/doloso, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. Qualora il furto o l'atto vandalico/doloso si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana;
- d) l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA MPS Danni**. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'**Assicurato**, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**;
- e) l'**Assicurato** deve conservare le tracce del **sinistro** e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) in ogni caso l'**Assicurato** non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del **veicolo** danneggiato alla più vicina officina o rimessa;
- g) l'**Assicurato** deve presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Art. G.10 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. G.11 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da Infobike di Quattroruote utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. G.12 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del **degrado d'uso** e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite della **somma** indicata in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**. In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite della **somma** indicata in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

Art. G.13 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella **somma assicurata** e l'**Assicurato** la tenga a suo carico.

Art. G.14 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la liquidazione viene effettuata senza tener conto del **degrado d'uso** né, in caso di sottoassicurazione, della **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite della **somma assicurata** indicata in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. G.15 - Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la garanzia furto, in caso di mancato ritrovamento del **veicolo**, **AXA MPS Danni** indennizza l'**Assicurato**, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire la documentazione richiesta all' Art. G.16 – Documenti da consegnare in caso di **sinistro** per i Danni al veicolo.

Norme che regolano il sinistro

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di indennizzare l'**Assicurato**, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il **veicolo** oggetto di perdita totale con un **veicolo** omologo.

In caso di furto o rapina, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. G.16 - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

L'**Assicurato** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** i seguenti per i documenti:

a) In caso di Furto o rapina totale del veicolo:

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del **veicolo** assicurato (comprese quelle dell'eventuale antifurto);
- una procura notarile a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **AXA MPS Danni** si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'**indennizzo**, il certificato di chiusa istruttoria.

In caso di furto avvenuto all'estero l'**Assicurato** deve presentare la documentazione di cui alla lettera c) dell'Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro.

b) In caso di Furto o rapina parziale del veicolo:

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e consegna, rilasciato dalla competente Autorità.

c) In caso di danno totale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

d) In caso di danno parziale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di Incendio conseguente da atto vandalico o doloso di **terzi** l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**.

Art. G.17 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'indennizzo;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

Art. G.18 - Ritrovamento del veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. G.12 – Determinazione dell'ammontare del danno.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Art. G.19 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. G.20 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla **liquidazione** dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Cosa fare in caso di sinistro Infortuni del conducente

Art. G.21 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'**infortunio** con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni** entro 3 giorni dall'**infortunio** o dal momento in cui il **Contraente**, l'**Assicurato** od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. G.22 - Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 4.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la **somma assicurata** alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**infortunio** denunciato dopo che l'**indennizzo** sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, **AXA MPS Danni** paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'**indennizzo** non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, **AXA MPS Danni** paga l'importo spettante a termini di **polizza** agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. G.23 - Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 4 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi non specificati la valutazione dell'Invaldit  permanente   effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale   per sempre diminuita la capacit  generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si proceder  alla quantificazione del grado di Invaldit  permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di pi  organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidit  pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

Art. G.24 - Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**. **AXA MPS Danni** si impegna altres  a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui   venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Il pagamento dell'**indennizzo**   effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero.

Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa   stata sostenuta dall'**Assicurato**, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. G.25 - Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a ad istanza della parte pi  diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facolt  al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invaldit  permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio pu  intanto concedere una provvisoria sull'**indennizzo**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della met  alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facolt  di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'**indennit ** spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. G.26 - Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'**infortunio** sia imputabile a responsabilit  di **terzi**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILIT  CIVILE AUTO

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano il sinistro

Tabella 4 - **Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente**

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza

Art. G.27 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il **sinistro** e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie.

L'**Assicurato** potrà telefonare alla **Centrale operativa**, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 300 433 oppure per le chiamate dall'estero al numero di Roma +39 06 421 157 45. Oppure, se non può telefonare, può inviare un Fax ad AXA Assistance al numero +39 06 47 40 742.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del **veicolo**
3. Nome e Cognome
4. Numero di **polizza**
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la **Centrale operativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Gli interventi di **assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale operativa** ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'**Assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di **sinistro**, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato; in tale eventualità, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. G.28 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di **polizza**.

Art. G.29 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente**, l'**Assicurato** o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all' Art. G.27 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale

Art. G.30 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. G.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di **sinistro** rientrante nella procedura di **Risarcimento Diretto**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lettera a) dell'Art. F.1 - Tutela legale - (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di **sinistro**.

Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. G.32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano il sinistro

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. G.33 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di **sinistro**, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. G.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'**Assicurato** e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. G.34 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. G.35 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **veicolo assicurato**, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza**, **AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di **proprietario** di detto **veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

Appendici di vincolo

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'**indennità** liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del codice civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto

Le fonti normative

è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'**indennità**.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'**indennità** in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'**indennità** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **proprietario**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente

Le fonti normative

convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di **sinistro** tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al **veicolo** utilizzato.
2. La procedura di **risarcimento** diretto riguarda i danni al **veicolo** nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del **veicolo** responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del **veicolo** del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - **Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia, chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la Responsabilità Civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'Assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale tel., che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel.
Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia, ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripri-
stino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AMAD" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti², anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AMAD, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.

Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati⁵, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AMAD, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁶ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di scontistica e di eventuali richieste di deroghe assuntive da parte dell'intermediario) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.

b) Finalità commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;

⁵ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati⁸ da AMAD - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare for-

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- nirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
 - società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web <https://www.axa-mps.it/privacy>

INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

pagina bianca per esigenze tipografiche



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 31/04/2021

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.